

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4902

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **TRABUCCHI** e **MAIER**

APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 22 febbraio 1968 (Stampato n. 2332)*

Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 24 febbraio 1968*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per le giornate di spettacolo in cui il prezzo d'ingresso non superi il limite stabilito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 della stessa legge, l'abbuono dei diritti erariali introitati a norma di legge, sino alla concorrenza di un importo massimo di lire 7.000.

Sui diritti erariali eventualmente introitati in eccedenza a tale limite sono corrisposti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

### ART. 2.

Per le entrate derivanti da spettacoli teatrali e cinematografici e misti di cinema e varietà, nonché per le entrate derivanti dagli spettacoli e trattenimenti indicati ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26

novembre 1955, n. 1109, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 3 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nella misura dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1969. A dette aliquote si applica l'addizionale di cui, alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive disposizioni.

ART. 3.

È elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.